

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 01.09.93
REGIONE SICILIA

ARTICOLO 71

Istituzione del registro speciale
degli esercenti l'attività di ottico

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.
2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/ o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.
3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che, intendono esercitare, sotto qualsiasi forma l'attività prevista dal comma 1.
4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.
5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.